



*Consiglio Regionale della Puglia*

**6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**  
*(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)*

**D.D.L. N°39 DELL'8/11/94**

**"Integrazione alla L.R. 23/08/1993 N° 18".**



# Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

2.

Signor Presidente Colleghi Consiglieri,

la VIª Commissione nella seduta del 21.11.94 ha esaminato il DDL recante in oggetto : " Integrazione alla l.r. 23.08.1993 n.18." Con la l.r. n.18 del 23.8.93 fu approvata, con l'art.2 al comma 3 e 4, l'attività di formazione professionale realizzata da aziende private e da Enti pubblici.

Poichè l'attività formativa per l'anno 93 era in itinere, non si provvede alla sua approvazione.

Per quanto riguarda le aziende private veniva prevista la relativa copertura finanziaria nella l.r.che andò in Consiglio Reg.le il 22.4.94 e che fu osservata dalla Commissione di Controllo.

Successivamente fu riproposta all'esame della VIª Commissione che sopprime l'art.3 e poi esaminata dal Consiglio regionale, per la definitiva approvazione. che abrogò gli articoli 3 e 4 lett.a).

Con questo DDL si intende reinserire gli articoli precedentemente menzionati, considerando che le azioni formative relizzate dalle aziende private rientrano nei programmi operativi relativi al periodo 90/93, approvati con decisione Comunitaria n. " C(91) 1504/3 " del 27.7.91 per l'obiettivo 1, e n. " C (91) 599 " del 26.3.91 per gli obiettivi 3 e 4.

Quelle realizzate dagli Enti pubblici rientrano nei invece programmi operativi di ciascun Ente, approvati con decisione comunitaria e finanziati direttamente dal Fondo Sociale Europeo.

Tutto quanto sopra esposto viene disciplinato dai Regolamente CEE n.2052/88, per le missioni dei Fondi a finalità strutturali, e n.4522/88 recante le dsposizioni d'applicazione del reg.CEE 2052/88, ed, infine, la legge 847/78- legge Quadro in materia di Formazione Professionale.

Il DDL esaaminato contiene, inotre, la norma finanziaria con la quale viene evidenziato che per la copertura della spesa totale pari a £.6.432.293.405, riveniente dall'applicazione dell'art.1, si provvederà mediante i cap.0961010 per la somma di £.5.822.721.405 e cap.0961012 per la somma di £.609.572.000.

Tali stanziamenti sono disponibili giusta deliberazione della Giunta reg.le n.3217 del 18.5.94 relativa alla ricognizione dei residui di stanziamento anno 1993.

La VIª Commissione dopo ampio dibattito decide di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole a maggioranza.

IL RELATORE  
( Dott. STEFANO BIANCO )



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

3.

PARERE VIª COMMISSIONE CONSILIARE

N.100 Reg. VIª Commissione

Oggetto: D.D.L. n. 39 dell'8.11.94 " Integrazione alla L.R.  
23.08.1993 n.18. "

SEDUTA DEL 21 novembre 1994.

Presenti : Massafra, Bianco, Tedesco, Tarquinio

Assenti:

Congedo: Annese.

p. la Segreteria : Iacobellis, Ciccone, Pinto, Ponzio

Presidente: Massafra.

LA VIª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

dopo ampio dibattito decide di esprimere parere favorevole a  
maggioranza

ESPRIMONO

PARERE FAVOREVOLE : Bianco, Tedesco, Tarquinio

CONTRARIO : Massafra

DI ASTENSIONE :-

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott.ssa A. Iacobellis

*A. Iacobellis*

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Isabella Massafra

*Isabella Massafra*



*Consiglio Regionale della Puglia*

**1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

*(Bilancio - Finanze e Programmazione)*

4.

**Iª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

**Decisione n. 4/P del 3 marzo 1995**

**Numero totale dei componenti: 10**

**All'apertura dei lavori sono presenti sette Commissari**

1. La I Commissione ha esaminato nella seduta del 3 marzo 1995 il seguente provvedimento trasmesso dalla VI Commissione Consiliare permanente in data 24.11.1994, per il parere ex art.19 del Regolamento interno del Consiglio regionale:

**Disegno di legge "Integrazione alla l.r. 23.8.1993, n.18"**

2. La I Commissione ha esaminato il provvedimento in questione ed ha espresso parere finanziario favorevole nel testo di cui all'allegato
3. Il presente parere è stato espresso con il seguente voto dei commissari:  
**favorevole:** Tondo, Copertino, Di Gioia, Introna, Potì.  
**contrario:** Stefanetti  
**di astensione:**

**Il Funzionario Responsabile**  
**(dott. Giuliano Aquaro)**

**Il Presidente**  
**(Tonio TONDO)**



# Consiglio Regionale della Puglia

6<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

"Integrazioni alla L.R. 23/8/1993 n. 18"

5

## ART. 1

1. La Regione, nell'ambito dei programmi operativi relativi al periodo 90/93, approvati con decisioni Comunitarie n. "C (91) 1504 /3" del 25/7/91 per l'obiettivo 1 e n. "C (91) 599" del 26/03/1991 per gli obiettivi 3/4, riconosce le attività formative realizzate dalle aziende, con finanziamenti comunitari e nazionali, nell'anno 1993 ed eventualmente completate dalle stesse nell'anno 1994, e sottoposte al controllo ispettivo ai sensi dell'art.17 della l.r. 17 ottobre 1978, n.54.

2. Le spese relative al precedente comma sono riconosciute nell'ambito dei rendiconti presentati dalle aziende.

3. I pagamenti relativi vanno effettuati ad intervenuta riscossione da parte della Regione dei fondi comunitari F.S.E. e nazionali Fondo di Rotazione (art. 25 L.845/78).

4. La liquidazione di quanto spettante alle aziende, a seguito delle verifiche contabili, saranno effettuate con atto della Giunta Regionale, previa attestazione di avvenuta presentazione dei rendiconti e di verifica degli atti gestionali da parte dei competenti Uffici dell'Assessorato alla formazione professionale.

## ART. 2

La Regione riconosce, soltanto ai sensi e per gli effetti dell'art.24 della Legge 21 dicembre 1978, n.845, l'attività formativa straordinaria realizzata dagli Enti Pubblici (IRI, ENI, UNIONCAMERE, GEPI, FERROVIE DELLO STATO, ENEL) nell'anno 1993, ed eventualmente completate dagli stessi nell'anno 1994, e sottoposta al controllo ispettivo ai sensi dell'art. 17 della L.R. 17 ottobre 1978, n.54.

6

ART. 3

1. Alla copertura degli oneri finanziari rivenienti dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge e ammontanti a f. 6.432.293.405, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti previsti dal cap.0961010 per f. 5.822.721.405 e dal cap.0961012 per f. 609.572.000 disponibili giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 3217 del 18/05/1994 di ricognizione dei residui di stanziamento anno 1993.